



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VIII



EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE OPERATIVA: D.lgs. 12 settembre 2025 n. 138. “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

IL RESPONSABILE DI E.Q. - SETTORE VIII

VISTI:

- Il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), in particolare:
 - **l’art. 68 del TULPS**, relativo al rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici, testualmente recita; “*Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali*”.
 - **l’art. 69 del TULPS**, relativo alle attività di trattenimento svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico testualmente recita: “*senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive*”.
 - **l’art. 80 del TULPS** che prevede la verifica di solidità e sicurezza dei locali e delle strutture da parte di una Commissione tecnica per il rilascio della licenza.
- il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. gli artt. 141 e seguenti;

VISTI:

- **Il Decreto Legislativo del 12 settembre 2025, n.138** recante le “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)*” ha attuato il trasferimento ai Comuni siciliani delle funzioni di polizia amministrativa in materia di rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, necessarie per organizzare spettacoli e trattenimenti o eventi simili in luoghi aperti al pubblico, fino ad ora di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, allineando i Comuni siciliani alla normativa nazionale in materia di concessioni e autorizzazioni proprie delle attività di polizia amministrativa. Detta normativa è entrata in vigore a decorrere dal 15 ottobre 2025.

- **La Circolare n. 14/2025, prot. 16702 dell'8/10/2025**, emanata dalla Regione Sicilia, avente ad oggetto: D.lgs. n. 138/2025 "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. nn. 68 e 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931*".
- **La Circolare del Ministero dell'Interno n. 674 del 15/01/2026** emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, antincendio ed energetica recante "*Inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi*".
- **La Circolare del Ministero dell'Interno n. 1369 del 23/01/2026** emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, antincendio ed energetica recante: "*Direttiva del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2026-Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Indicazioni operative e compiti dei Comandanti Provinciali.*"
- **Il Vademecum operativo trasmesso dalla Prefettura di Ragusa, prot. 4659 del 21/01/2026**, avente ad oggetto: "*Funzioni di Polizia Amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773*".

A) SCHEMA SINTETICO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI APERTI AL PUBBLICO RIENTRANTI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 68 E 69 DEL T.U.L.P.S.:

Art. 68 T.U.L.P.S.

Spettacoli e trattenimenti aperti al pubblico

Richiedono licenza di pubblica sicurezza

Rientrano tutti gli spettacoli o trattenimenti:

- aperti al pubblico (anche se con biglietto)
- svolti in **luoghi pubblici o aperti al pubblico**
- organizzati **in modo non occasionale**

Esempi tipici:

- Spettacoli teatrali
- Concerti e spettacoli musicali
- Cinema e proiezioni cinematografiche
- Circhi e spettacoli viaggianti
- Spettacoli di danza
- Cabaret, varietà, performance artistiche
- Feste pubbliche con musica o intrattenimento
- Discoteche e serate danzanti aperte al pubblico

Punto chiave: c'è intrattenimento organizzato + pubblico indeterminato

Art. 69 T.U.L.P.S.

Trattenimenti in forma privata

NON richiedono licenza - Occorre presentare S.C.I.A.

Riguarda **trattenimenti**:

- svolti in **ambito privato**
- riservati a un **numero determinato di persone**
- senza finalità di pubblico spettacolo

Esempi tipici:

- Feste private (compleanni, matrimoni, ricorrenze)
- Ricevimenti in abitazioni private
- Eventi aziendali interni
- Intrattenimento musicale **non aperto al pubblico**
- Cene con musica o animazione per invitati

Punto chiave: assenza di pubblico indeterminato → evento privato

Dato atto che, come richiamato in premessa, il Decreto Legislativo 12 settembre 2025, n. 138, ha devoluto le funzioni di cui agli artt. 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza agli Enti locali, permanendo in capo al Ministero dell'Interno, per il tramite dei prefetti territorialmente competenti, il potere di impartire, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. Dunque tali attività, secondo le modalità attuative prima evidenziate, sono autorizzate con licenze rilasciate dal Comune ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. ossia dal Sindaco/Dirigente competente del Comune.

Di seguito si rappresenta uno schema descrittivo relativo alle **funzioni esercitate dal Comune negli spettacoli (ex art. 68 T.U.L.P.S.) e nei trattenimenti (ex Art. 69 T.U.L.P.S.):**

Inquadramento generale

- Il **Sindaco** è **Autorità locale di pubblica sicurezza** (art. 54 T.U.E.L.)
- Le funzioni ex artt. 68 e 69 sono esercitate dal Comune **salvo competenze residue della Questura**
- Il Comune opera tramite:
 - Uffici SUAP
 - Polizia Locale
 - Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

B) DIVERSE FATTISPECIE E TITOLI ABILITATIVI DA RICHIEDERE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI APERTI AL PUBBLICO:

A seconda delle modalità di svolgimento di una manifestazione temporanea all'aperto o al chiuso possono configurarsi diverse fattispecie procedurali e provvedimenti, legate ai seguenti fattori:

DURATA: può determinare, in combinazione con altri parametri, l'applicazione del regime autorizzatorio o della SCIA.

CAPIENZA DI SPETTATORI: può determinare, in combinazione con altri parametri, l'applicazione:

- a) Del regime autorizzatorio o della Scia;
- b) L'intervento della Commissione di Vigilanza (Comunale o Provinciale), ovvero la sostituzione delle verifiche preliminari di tale Organismo di controllo con una relazione asseverata redatta da tecnico abilitato, iscritto all'Ordine degli Architetti o degli Ingegneri, ovvero al Collegio

dei Geometri o dei Periti Industriali.

C) PROCEDIMENTI DA ADOTTARE A CHI INTENDE ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ART. 68 T.U.L.P.S. E PICCOLI EVENTI/TRATTENIMENTI ART. 69 T.U.L.P.S. (EVENTI PRIVATI):

1. **Presentazione di domanda (Allegato C) per il rilascio di licenza (art. 68 T.U.L.P.S.)**, almeno 30 giorni prima dell'evento, per eventi in luogo aperto o al chiuso che vanno oltre le ore 24:00 del giorno di inizio e/o prevedono un'affluenza di pubblico inferiore o superiore alle 200 persone. La domanda **va presentata 30 gg prima dell'evento al Suap del Comune competente**; Si specifica altresì, che qualora una ditta, titolare di un pubblico esercizio, volesse organizzare in maniera programmata una serie di piccoli intrattenimenti e altre attività di svago all'aperto o all'interno del proprio locale, la stessa potrà avanzare richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo trattenimenti temporanei (Allegato A) in quanto l'attività programmata è soggetta a regime autorizzatorio di licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. ;
2. **Invio di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) art. 68 T.U.L.P.S. (Allegato B)**, per autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo dal vivo con un massimo di **2000 partecipanti da svolgersi tra le ore 08:00 e le ore 01:00** del giorno successivo, per attività culturali quali il **teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche** e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto (Decreto Legge n. 201 del 2024 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16). La SCIA **va presentata 15 gg. prima dell'evento al Suap del Comune competente**.
3. **Invio di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), art. 69 T.U.L.P.S.**, (vedi nota 1*) per eventi complementari a quelle di somministrazione (pubblici esercizi) che terminano entro le ore 24:00 del giorno di inizio e prevedono una partecipazione di pubblico massima di 200 persone, il procedimento può essere utilizzato solo per **un singolo evento**, sito e giorno. La suddetta SCIA **dovrà essere presentata almeno 8 gg. prima dell'evento al Suap del Comune competente.**;

Nota 1*): In riferimento al superiore punto 1) le S.C.I.A. vanno inoltrate esclusivamente tramite SUAP, sia le richieste per il rilascio di autorizzazione per spettacoli e trattenimenti, di cui al superiore punto 1), sia la S.C.I.A. per lo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo dal vivo con un massimo di 2000 partecipanti, di cui al superiore punto 2), nelle more dell'aggiornamento del portale SUAP, dovranno essere presentate tramite pec al protocollo del comune di SCICLI: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it utilizzando esclusivamente la modulistica elaborata dall'ufficio.

D) TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ART. 68 T.U.L.P.S., PER LA S.C.I.A. PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO SINO A 2000 SPETTATORI (art. 38-Bis DL 76/2020, convertito con legge 120/2000 smi) E PER LA S.C.I.A. PER PICCOLI EVENTI/TRATTENIMENTI ART. 69 T.U.L.P.S. (EVENTI PRIVATI):

1. **La SCIA (Allegato A)** per eventi e manifestazioni musicali con un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro la fascia oraria 9:00 – 24:00 dovrà pervenire al SUAP **almeno 15 gg prima dell'evento**.
2. **La S.C.I.A. (Allegato B)** per lo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo dal vivo con un massimo di 2000 partecipanti dovrà pervenire al protocollo generale dell'Ente **almeno 15 gg. prima dell'evento**.
Sarà obbligo del responsabile del procedimento acquisire, con nota da conservare agli atti, il

nulla-osta del Sindaco e/o assessore al ramo in merito all'evento. Quest'ultimo obbligo viene meno in caso di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Ente.

3. Come riportato nel modulo (**Allegato C**) le richieste ex art. 68 T.U.L.P.S. devono pervenire **almeno 30 giorni prima dell'evento** al fine di consentire le valutazioni e le verifiche dei requisiti soggettivi necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nonché quelli inerenti la safety e security allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità degli spettatori. Le licenze vengono rilasciate dal Sindaco.
4. **La SCIA (Allegato D)** per eventi complementari all'attività di somministrazione (pubblici esercizi) dovrà pervenire al Suap almeno 8 (otto) giorni prima dell'evento.

Tutte le S.C.I.A. e/o licenze rilasciate devono essere trasmesse alla Prefettura di Ragusa ed almeno tre giorni prima dell'evento alla Questura.

E) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO DI LICENZE AI SENSI DELL'ART. 68 DEL TULPS:

Documenti da produrre per il rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 del TULPS	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante (se cittadino extracomunitario, allegare anche la copia del Permesso di Soggiorno);2. Per le associazioni, comitati e confraternite n.q. di organizzatori o committenti:<ol style="list-style-type: none">a) Statuto o atto costitutivo;b) Documenti da cui si evincono all'atto dell'istanza i nominativi dei componenti con indicazione dei dati anagrafici completi e cariche ricoperte;3. Concessione del suolo pubblico rilasciata dalla Direzione Tributi;4. Nulla osta Soprintendenza ai Beni Culturali (in caso di aree o immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico o architettonico);5. Relazione descrittiva dell'evento;6. Planimetria in scala e quotata, leggibile, ove devono essere rappresentati graficamente il luogo dell'evento, l'indicazione delle strutture che verranno montate (palco, gazebo ecc..) indicazione delle vie di accesso e di esodo del pubblico, collocazione presidi sanitari e antincendio, ingombri presenti (fontane, statue ecc.);7. Piano di emergenza e di evacuazione e di security;8. Scia antincendio se la capienza è superiore a 100 persone ovvero se la superficie lorda in pianta del locale al chiuso è superiore a 200mq.;9. Copia certificazione degli addetti antincendio di cui si avvarrà l'organizzatore degli eventi (con indicazione dati anagrafici);10. Elenco degli addetti al controllo e alla sicurezza degli spettatori di cui si avvarrà l'organizzatore degli eventi, (con indicazione di nome, cognome, data di nascita, nr. iscrizione albo prefettizio, nonché dell'istituto di riferimento);11. Piano di soccorso sanitario relativo alla manifestazione secondo preventiva pianificazione mediante contatto con il 118 ;12. Autorizzazione sindacale di deroga ai limiti di emissione sonora di cui alla l. 447/95, da richiedere alla Direzione Ecologia;13. Solo per le Onlus, ai fini dell'esenzione della marca da bollo: comunicazione d'iscrizione all'anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;14. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016). <p>Il SUAP, acquisita e verificata la documentazione elencata ai</p>
--	---

	<p>superiori punti, istruisce la pratica per l'invio della licenza alla Prefettura ed alla Questura.</p> <p>Successivamente e, comunque, sempre prima dell'evento, ai fini del dell'esito positivo del procedimento amministrativo, devono essere prodotti i seguenti documenti:</p> <p>15. Dichiarazione di esecuzione alla regola dell'arte dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato; 16. Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo del palco e carichi sospesi a firma della ditta installatrice; 17. Ricevuta di pagamento dei diritti SIAE; 18. Attestazione approntamento idoneità mezzi antincendio.</p>
--	--

F) FATTISPECIE E TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI:

1) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO IN CUI SI APPLICA LA LICENZA (ART. 68 del TULPS)

Scenario	Area di allestimento: Caratteristiche	Capienza spettatori	Durata Evento	Verifica preliminare Commission e Vigilanza	Relazione Professionista Abilitato	Altro
1	PRIVA di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico).	*	Termine OLTRE le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	NO	Vedi documentazione punto 3)
2	PRESENZA di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico, tali da determinare una capienza circoscritta di spettatori.	INFERIORE alle 200 persone	Termine OLTRE le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	SI	Vedi documentazione punto 3)
3	PRESENZA di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico, tali da determinare una capienza circoscritta di spettatori.	SUPERIORE alle 200 persone	NON RILEVANTE	SI	NO	----

2) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO SCENARI IN CUI SI APPLICA LA SCIA (ART. 68 del TULPS)

Scenario	Area di allestimento: Caratteristiche	Capienza spettatori	Durata Evento	Verifica preliminare Commissione Vigilanza	Relazione Professionista Abilitato	Altro
1	PRIVA di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico).	*	Termine ENTRO le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	NO	Vedi documentazione punto 3)
2	PRESENZA di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico, tali da determinare una capienza circoscritta di spettatori.	INFERIORE alle 200 persone	Termine ENTRO le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	SI	Vedi documentazione punto 3)
3	Allestimento rientrante nel campo di applicazione dell'art.38 bis del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 smi vedi punto 3)	FINO a 2000 persone	Tra le ore 8:00 del mattino e le ore 01:00 del giorno successivo	NO	SI	Vedi documentazione punto 3)

3) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO FINO A 2.000 SPETTATORI (ART. 38 bis d.l. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SMI)

A partire dal 1° gennaio 2025, l'art. 7, comma 2 della Legge n. 16/2025 stabilisce in via permanente il regime di semplificazione previsto precedentemente dall'art. 38-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 76/2020, successivamente modificato dalla Legge n. 12/2020. Questo regime, oggetto di numerose proroghe, sarà ora valido a tempo indeterminato e comporta una serie di novità.

In sintesi, per gli eventi dal vivo che si svolgono dalle 8:00 alle 1:00 con una partecipazione massima di 2.000 persone, sarà sufficiente presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune, senza la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni o licenze.

La normativa prevede che tale regime non si applichi:

1. quando l'evento ricade negli interventi di cui agli articoli 142 e 143 del R.D. n. 635/1940, vale a dire quando è previsto l'intervento delle Commissioni di vigilanza comunali o provinciali (ad esempio, per eventi con capienze significative) o del Prefetto;
2. se il luogo dell'evento è sottoposto a vincoli di tutela ambientale, paesaggistica o culturale.

La disposizione è espressamente applicabile agli spettacoli culturali come teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche.

Il termine "**danza**" è riferibile esclusivamente alle esibizioni artistiche con un pubblico "**passivo**", restano dunque esclusi gli intrattenimenti danzanti "**attivi**", dove si partecipa attivamente con il ballo.

Questa distinzione è stata ribadita anche dal Ministero dell'Interno, con una circolare del 7 maggio 2024, secondo cui il regime di semplificazione riguarda solo gli spettacoli con pubblico statico. Diversamente verrebbe meno il sistema di tutele previsto dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS, mettendo in pericolo l'incolumità degli spettatori.

Inoltre l'uso distorto della suindicata semplificazione potrebbe **creare un problema di concorrenza sleale, penalizzando i locali da ballo che, al contrario, devono rispettare regolamenti molto più rigidi per garantire la sicurezza del pubblico**. Pertanto, è fondamentale che la norma venga applicata correttamente, evitando che possa essere utilizzata per aggirare le regole di sicurezza del settore.

Le condizioni per applicare la SCIA sono:

- a) L'evento deve riguardare le seguenti tipologie di spettacoli dal vivo e segnatamente: teatro, musica, danza, musical, rappresentazioni cinematografiche.
- b) L'orario di svolgimento deve essere ricompreso tra le 08.00 e l'01.00.
- c) L'area interessata dall'evento non deve essere assoggettata a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
- d) Dichiarazioni da allegare alla SCIA:
 - Numero massimo di partecipanti;
 - Luogo ed orario di svolgimento dello spettacolo;
 - Altre dichiarazioni sostitutive di certificazione, ove occorrenti;
- e) Relazione redatta da professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri, attestante la rispondenza dell'allestimento alla regola tecnica del Decreto del Ministero degli Interni del 19/08/1996.

Il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le ore 8:00 e le ore 1:00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1:00 del giorno seguente.

4) EVENTI COMPLEMENTARI A QUELLE DI SOMMINISTRAZIONE (PUBBLICI ESERCIZI) CHE TERMINANO ENTRO LE ORE 24:00 DEL GIORNO DI INIZIO E PREVEDONO UNA PARTECIPAZIONE MASSIMA DI 200 PERSONE (ART. 69 TULPS).

L'art. 13 del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012) ha abrogato l'art. 124, c. 2 del Regolamento ex TULPS, liberalizzando i piccoli spettacoli nei pubblici esercizi (bar, ristoranti). Non è più necessaria la licenza ex art. 69 TULPS per musica, karaoke o spettacoli senza palchi, purché si rispettino agibilità, orari e impatto acustico.

In sintesi, per i piccoli intrattenimenti e altre attività di svago complementari all'attività di somministrazione, sarà sufficiente presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP, senza la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni o licenze.

Si tratta di piccoli trattenimenti o spettacoli **senza ballo** complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno/esterno del pubblico esercizio (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200) allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo per i quali è richiesta la licenza del **Sindaco** ai sensi dell'art. 68 TULPS. Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre:

- nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori;
- nel locale la capienza della sala non deve superare 100 persone (Circolare del Ministero dell'Interno n. 674 del 15/01/2026 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco);
- l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'evento deve concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio;
- l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non deve esserci richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- non deve esserci richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete.

Occorre allegare alla suddetta S.C.I.A. da inviare al SUAP del Comune la seguente documentazione:

1. Dichiarazione a firma del Professionista incaricato attestante l'adozione delle misure safety e security conseguenti all'emanazione della Circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 n. 11001/1/110/(10) – linee guida misure di contenimento del rischio;
2. Nel caso l'evento si svolga all'interno del locale (Pubblico esercizio) oltre alla dichiarazione, di cui al superiore punto, occorrerà allegare anche una Dichiarazione di impegno, a firma del titolare del pubblico esercizio, a mantenere la capienza della sala fino ad un massimo di 100 persone o con una superficie superiore a mq. 200.
3. **Nel caso l'evento si svolga all'interno del locale (Pubblico esercizio) e la capienza della sala supera le 100 persone occorrerà produrre SCIA prevenzione incendi**
(come da Circolare del Ministero dell'Interno n. 674 del 15/01/2026 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, antincendio ed energetica).
4. Dichiarazione di impegno, a firma del titolare del pubblico esercizio, al non superamento dei limiti di emissione sonora fissati ai sensi della Legge 447/95.
5. Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.C.) redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti inidonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti.

Il Ministero dell'Interno ha chiarito con “la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.02.2013” che le attività di piccoli intrattenimenti e altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione (pubblici esercizi) ancorchè previsti con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. il fine settimana) sono soggetti a regime autorizzatorio con “licenza” di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., poiché l'intrattenimento viene a perdere la caratteristica dell'occasionalità e non può considerarsi complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande ma prevalente.